

SENT. N. 32/2025  
REP. N. 39/2025



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO**

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Massimo Morandini	Giudice
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei procedimenti unitari nn. 5 / 2025 e 6 / 2025, e precisamente nei **procedimenti per l'apertura della liquidazione controllata nn. 5-1/ / 2025 e 6-1/ / 2025** instaurati su ricorso di:

BUONCONSIGLIO 4 S.r.l. (c.f. 05273160266),

con l'avv. Daniela D'Orazio;

**RICORRENTE**

per l'apertura della liquidazione controllata di

DANILO DELLA LIBERA (c.f. DLLDNL56E19M089S), e di

LAURA CARRARO (c.f. CRRLRA61D65L378F),

con l'avv. Pio Antonaci;

**DEBITORI**

\*\*\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va premesso che merita preliminarmente seguito l'istanza del debitore di riunione dei procedimenti sub PU nn. 5/2026 e 6/2025, rispettivamente aperti nei confronti di Danilo Della Libera e Laura Carraro, conviventi per incontestata loro affermazione, e ciò ai sensi dell'art. 66 c.c.i.i., il quale trova applicazione, per espressa previsione, rispetto alle *"ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1"* del c.c.i.i., ossia le *"soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo [il II, nda] o del titolo V, capo IX"*, ovvero la liquidazione controllata.

A tale riguardo, preme annotare che deve ritenersi che non possa assumere rilevanza che la richiesta di apertura della liquidazione controllata provenga da un creditore, atteso che, da qualunque parte provenga l'iniziativa, la procedura liquidatoria, stante la sua natura concorsuale, ha i medesimi contenuti. Ciò conseguentemente induce a ritenere che il debitore (magari perché in ritardo nella presentazione di una propria autonoma iniziativa) – come nel presente caso, nel quale contestualmente riconosce il proprio stato di sovraindebitamento – possa fare propria la richiesta di apertura della sua liquidazione controllata proveniente da un creditore per risolvere la propria condizione di crisi di sovraindebitamento.

Dagli atti non emerge che i debitori siano assoggettati alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

Risulta lo stato di insolvenza dei debitori.

In particolare, sono chiaro indice dell'oggettiva incapacità dei resistenti di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) l'omesso pagamento di quanto dovuto alla ricorrente, vantante crediti di natura bancaria – conseguenti a scoperto in conto corrente e erogazioni di finanziamenti – per complessivi euro 134 mila in linea capitale, inutilmente azionati con procedimento monitorio (docc. 5 e 7 ricorrente), assumendo rispettivamente i debitori Della Libera e Carraro il ruolo di debitore principale e fideiussore;

- b) l'infruttuoso tentativo della ricorrente di esecuzione forzata dei suoi crediti tramite pignoramento presso terzi (cfr. doc. 8 ricorrente);
- c) i reiterati inadempimenti a debiti tributari e contributivi verso INPS e INAIL, taluni anche di importo assai esiguo (nell'ordine di qualche decina o centinaia di euro), in presenza dell'emissione di diversi atti di accertamento e riscossione coattiva affidati all'agente della riscossione, quanto a Della Libera, per complessivi euro 134.549,74 (cfr. informazioni scritte raccolte d'ufficio presso Agenzia delle entrate – Riscossione) e, quanto a Carraro, per euro 47.874,86.

Va annotato che resta del tutto sterile la doglianza dei debitori secondo cui l'odierna ricorrente non sarebbe nella titolarità dei crediti vantati, giacché, alla stregua della sommaria verifica da condurre in questa sede (non finalizzata all'accertamento del credito, né all'esecuzione del medesimo), al fine del riconoscimento della sua legittimazione a proporre ricorso, la ricorrente appare titolare del credito secondo le note procedure di cessione in massa dei crediti bancari c.d. deteriorati, come riscontrato produzione dell'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in G.U. (doc. 6 ricorrente) successivamente corroborato dal deposito dell'elenco dei rapporti ceduti (doc. 8 ricorrente dep. 08.04.2025), nell'assenza di elementi di segno contrario. Va poi aggiunto che sono gli stessi debitori ad ammettere di essere sovraindebitati, senza in ogni caso contestare l'esposizione bancaria (cfr. doc. 16 debitore), sì che ogni eventuale ulteriore verifica in ordine all'attuale titolarità dei crediti bancari andrà necessariamente condotta in sede di accertamento dello stato passivo.

L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è, per ciascun debitore, superiore alla soglia oggettiva di euro cinquantamila di cui all'art. 268, comma 2, c.c.i.i..

Nel termine concesso dal giudice relatore ai sensi dell'art. 268, comma 3, c.c.i.i., il debitore Della Libera ha depositato la relazione nella quale l'OCC dichiara di non poter attestare l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante azioni giudiziarie.

Del pari, dalla relazione dell'OCC assegnato alla debitrice Carraro nella persona del gestore avv. Zamagni, emerge che quest'ultima può contare sull'eredità a lei lasciata dalla defunta zia Elisa Carraro, per una quota stimabile in euro 100 mila, quale risorsa da mettere a disposizione dei creditori, il che esclude in radice l'incapienza della debitrice Carraro.


Ciò consente di dare seguito alle domande della ricorrente, ex art. 268, comma 3, c.c.i.i..

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di DANILO DELLA LIBERA e LAURA CARRARO, e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC del debitore Della Libera nella persona dell'avv.   
SARA BARATTO;
- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- g) ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti relativamente ai beni immobili e mobili registrati.

Trento, 22 agosto 2025

Il Giudice estensore

Benedetto Sieff




Il Presidente

Luciano Spina



LA FUNZIONARIA GIUDIZIARIA

Jessica Gabrielli



**TRIBUNALE DI TRENTO**  
Depositato in questa Cancelleria

Trento, 15 SET 2025

LA FUNZIONARIA GIUDIZIARIA

Jessica Gabrielli

